

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 48 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 2 aprile 2012 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 11/4/2012 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 18/4/2012.....

Pavia, 11/4/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 48	TITOLO	DOTT. ALESSANDRO SCACCHERI – GIA' SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE – Istanza di liquidazione compenso per ferie non godute – ex art. 8 CCNL 12.2.2002
--------------	--------	--

**ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 2.4.2012**

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 7
Alberto Cazzani	Componente	Presente	votanti: 7
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 7
Pietro Ferretti	Componente	Presente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Assente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlini	Componente	Assente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Dott. Giovanni Battaglia	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.



Indi la Giunta Camerale,

ricordato che il Dott. Alessandro Scaccheri – già Segretario Generale dell'Ente - ha cessato il rapporto di lavoro con questa Camera di Commercio in data 17 aprile 2011, per scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di durata triennale;

rilevato che il Dott. Scaccheri – con nota pervenuta il 27 ottobre 2011 prot. n. 20798 - ha presentato istanza di liquidazione del compenso sostitutivo per ferie non godute nel triennio 17 aprile 2008 – 16 aprile 2011, esplicitando – nel contempo – le esigenze di servizio ostative alla fruizione delle stesse;

visto l'art. 17 – comma 8 – del CCNL 10.4.1996 ove si prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al successivo comma 13;

richiamato l'art. 17 – commi 11 e 13 – del CCNL 10.4.1996, Area Dirigenza Regioni – Autonomie Locali, come modificato dall'art. 8 del CCNL 12.2.2002, che consente la corresponsione al Dirigente del compenso per ferie non godute solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ed esclusivamente se le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per obiettive ed indifferibili esigenze di servizio;


preso atto che il Dott. Alessandro Scaccheri, alla data di scadenza del contratto a termine, disponeva di n. 70 giorni di ferie non godute, di cui:

- n. 8 giorni per l'anno 2008
- n. 23 giorni per l'anno 2009
- n. 30 giorni per l'anno 2010
- n. 9 giorni per l'anno 2011;

visto l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (come riportato in istruttoria), in materia di liquidazione del compenso per ferie non godute, che esclude inderogabilmente l'attribuzione di detto compenso, salvo che il Dirigente non fornisca la prova rigorosa della ricorrenza di circostanze eccezionali, o obiettive esigenze di servizio, o di espressa volontà del datore di lavoro;

rilevato, altresì, che il parere n. DA26, espresso dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A) sull'argomento è pienamente conforme ai predetti interventi giurisprudenziali;

esaminate le ragioni addotte dal Dott. Alessandro Scaccheri circa il mancato godimento delle ferie e rilevato che trattasi, innegabilmente, di compiti del tutto inerenti



l'attività propria del ruolo da lui ricoperto, che portano a ravvedere una scelta meramente personale nella decisione dell'interessato di non esercitare un proprio diritto, scelta che non può comportare conseguenze di carattere retributivo;

ritenuto, pertanto, di non poter ravvisare motivazioni eccezionali o ragioni ostative al godimento delle ferie da parte del Dott. Scaccheri durante il rapporto di lavoro;

ricordato, infine, che l'ARAN nel citato parere rileva che, posto il diritto irrinunciabile alle ferie, il mancato godimento del prescritto periodo di riposo debba imputarsi esclusivamente al Dirigente che, quale dirigente di vertice con il potere di attribuirsi le ferie, non abbia esercitato tale potere;

considerate le motivazioni sopra esposte,  
all'unanimità

d e l i b e r a

1. non accogliere l'istanza di liquidazione del compenso sostitutivo per ferie non godute nel triennio 17 aprile 2008 – 16 aprile 2011, prodotta dal Dott. Alessandro Scaccheri – già Segretario Generale dell'Ente – per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa;
2. di dare mandato all'ufficio competente affinché comunichi all'interessato quanto disposto al punto precedente.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE  
(Giacomo de Ghislanzoni Cardofi)

